

**CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI  
FISICA NUCLEARE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE**

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;

- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;

- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

- considerato che le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le Sezioni dell'INFN;

- riconosciuto, da parte delle Università e dell'INFN, l'interesse della presenza delle Sezioni INFN nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INFN, e di favorire il loro coordinamento con le attività

dei Dipartimenti presso cui hanno sede;

- tenuto conto che l'INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;

- ritenuta di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), il Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA), il Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics (GGI) ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;

- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di

competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

- vista la precedente Convenzione già in atto tra l'Università di Trieste e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che viene sostituita e aggiornata dalla presente Convenzione;

#### **TRA**

l'Università degli Studi di Trieste (nel seguito detta Università) in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2023 (Rep. n. 450/2023 - Prot n. 165689)

#### **E**

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), in persona del suo Presidente prof. Antonio Zoccoli, nato a Bologna il 16 agosto 1961,

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **ART. 1**

1.1 - L'Università ospita la locale Sezione dell'INFN (nel seguito detta Sezione) presso il proprio Dipartimento di Fisica (nel seguito detto Dipartimento).

##### **ART. 2**

2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di Fisica, per quanto riguarda

l'INFN, al Direttore della Sezione.

2.2 – I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi e di governo. Nell'ultimo anno del periodo di validità della Convenzione, il Direttore del Dipartimento di Fisica è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione sull'attuazione della stessa.

### **ART. 3**

3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi Direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.

### **ART. 4**

4.1 - Il Direttore della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

4.2 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

4.3 – Qualora l'INFN o la Sezione decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri nell'area di Trieste, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'Università di Trieste con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione all'Università nel

quadro della presente Convenzione ed a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

#### **ART. 5**

5.1 - L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

5.2 - Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

5.3 - L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.

5.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1.

5.5 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2.

5.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

5.7 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno preventivamente in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove

iniziative e per verificare con l'ufficio tecnico la compatibilità delle nuove installazioni.

5.8 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altri Dipartimenti o Istituti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

5.9 - L'Università cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sezione.

5.10 - Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INFN, restano a carico dell'Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione.

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore della Sezione con la richiesta del loro adempimento all'Università competente (D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni.

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante Accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al punto 11.7.

5.11 - L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, consente all'INFN, che di norma se ne farà carico economicamente, di

effettuare, previo accordo tra l'Area dei Servizi Tecnici e di Supporto di UNITS, il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione, modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca.

L'INFN è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

#### **ART. 6**

6.1 - Il Dipartimento consente alla Sezione, a norma del precedente art. 5, l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.

6.2 - Eventuali variazioni all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

6.3 - In relazione ai rischi derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione è stabilito quanto segue:

1 - L'Università garantisce la copertura assicurativa attraverso primaria Compagnia di assicurazioni, nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da:

a) Incendio e altri danni materiali dei locali utilizzati dall'INFN ed indicati nell'allegato n. 3, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi da Responsabilità Civile Terzi per il danno a terzi e per il danneggiamento dei beni di proprietà dell'INFN, in uso e comunque presenti in virtù della presente Convenzione, nei locali utilizzati dall'INFN;

b) Responsabilità Civile Terzi per il danno a terzi derivante dalle attività consentite in virtù della presente Convenzione.

2 - L'INFN garantisce la copertura assicurativa attraverso primaria Compagnia di assicurazioni, nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da:

a) Incendio e altri danni materiali dei propri beni, utilizzati dal personale dello stesso nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi e Responsabilità Civile per il danno a terzi e il danneggiamento di beni dell'Università di Trieste;

b) Responsabilità civile per il danno a terzi derivante dalle attività svolte dall'INFN, nonché del personale impiegato dall'INFN nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, ivi compreso il personale universitario associato alle proprie attività di ricerca.

6.4 – Il Direttore della Sezione provvede, sentito il Direttore del Dipartimento, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN.

6.5 - Il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento determineranno altresì, d'intesa, le modalità di accesso alle aree, nonché alle officine e ai Laboratori, comuni.

#### **ART. 7**

7.1 - Il Dipartimento mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 5e n.6. Eventuali variazioni agli Allegati n. 4 e n. 5 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

7.2 - L'INFN verserà al Dipartimento:

a) il rimborso secondo le tariffe in uso per i gruppi di ricerca universitari



della spesa di utilizzazione dei mezzi di calcolo interamente di proprietà dell'Università;

b) il rimborso delle spese per l'uso di fotocopiatrici dell'Università, in base alle copie effettuate;

c) il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di sorgenti di radiazioni il cui acquisto sia stato formalmente e preventivamente autorizzato dal Direttore della Sezione;

d) il rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzate dal Direttore della Sezione, sostenute per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali, non pericolosi, speciali pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia;

e) un contributo annuo di Euro 12.000,00 per l'utilizzazione dei restanti servizi ed utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e loro successive modifiche ed integrazioni;

f) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, coinvolgenti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 10, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex lege n. 537/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

g) un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive;

h) un contributo annuo per il cofinanziamento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22, L. n. 240/10 (nel seguito

detti: assegni di ricerca) di durata annuale, rinnovabile, e/o altre forme di contratti post-doc o simili che l'Università deliberi annualmente in settori di interesse INFN.

#### **ART. 8**

8.1 – L'importo dei contributi di cui al precedente art. 7.2, lett. g) e h) è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INFN e comunicato dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca e/o altre forme di contratti post-doc o simili.

8.2 - Gli importi versati e relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca e/o altre forme di contratti post-doc o simili non attivati o comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'INFN.

8.3 – L'INFN assicura, in ogni caso, la copertura delle borse di dottorato e, pro quota, degli assegni di ricerca e/o altre forme di contratti post-doc o simili attivati ai sensi del presente articolo, anche successivamente alla scadenza della presente Convenzione.

8.4 – Le Parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi agli assegni di ricerca e/o altre forme di contratti post-doc o simili e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell'INFN, non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.

#### **ART. 9**

9.1 - L'Università prende atto che l'INFN svolge i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sezione.

9.2 - La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è

trasmessa, ove previsto, dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento.

9.3 - L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INFN con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

#### **ART. 10**

10.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento e dell'attività didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi gratuiti di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN.

10.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

10.3 - Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento dell'INFN, e applicando ad essi le medesime regole valide per il personale docente universitario in quiescenza.

10.4 - L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche

norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dalla normativa vigente.

10.5 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previa comunicazione al Direttore della Sezione e con il consenso dell'interessato.

10.6 – Il personale di ricerca dell'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca assumendo tutti gli altri obblighi connessi alla titolarità degli insegnamenti stessi. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni/contratti di ricerca secondo le specifiche norme di Ateneo. Entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione, con specifici accordi attuativi saranno regolate le modalità attraverso le quali il predetto personale svolge le funzioni sopra indicate e partecipa alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

L'Università e l'INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

10.7 – Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso

l'INFN e ai ricercatori dell'INFN di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 n. 24786, "Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un'università" e successive modifiche e integrazioni.

10.8 - Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

#### **ART. 11**

11.1 - L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dai decreti legislativi n. 81/08 e n. 101/20, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa vigente in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nella persona del Magnifico Rettore.

11.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett.a) e successive modifiche ed integrazioni), si scambiano, su richiesta, reciproche informazioni utili per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, inoltre provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui

competono gli obblighi previsti dai decreti legislativi n. 81/08 e 101/20 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto non definito dalla presente Convenzione.

11.3 - Per il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN, gli adempimenti che le disposizioni legislative vigenti impongono in materia di valutazione dei rischi, formazione generale e specifica, informazione e addestramento e sorveglianza sanitaria al datore di lavoro verranno assicurati dall'Università anche per le attività svolte per conto dell'INFN, presso Strutture INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Relativamente al predetto personale, l'Università si impegna a trasmettere all'INFN la documentazione di legge (certificazione di avvenuta formazione generale e specifica, copia dei giudizi di idoneità espressi dal medico competente, etc.) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni. L'INFN, relativamente al predetto personale, si impegna a trasmettere all'Università, su articolata richiesta, tutte le informazioni che l'Università riterrà necessarie per l'applicazione e il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Sarà comunque cura dell'INFN provvedere alla formazione specifica e all'addestramento del personale associato, relativamente ai rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro INFN, laddove tale formazione non sia già stata effettuata dall'Università. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

11.4 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti,

l'INFN assicura per il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN gli adempimenti che il D.Lgs. n. 101/2020 e sue successive modificazioni ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività approvate dall'INFN presso le proprie Strutture o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del D.Lgs 101/2020, nonché delle norme del Titolo XI e, in particolare, dei limiti di dose di cui all'art. 146 del citato decreto.

11.5 - Presso le strutture dell'Università, gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico dell'Università anche per quanto riguarda la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Parimenti, presso le strutture dell'INFN, gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico dell'INFN anche per quanto riguarda la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

11.6 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza

vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

11.7 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

11.8 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi,



evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione generale e specifica, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.).

11.9 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.

L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. L'Università e l'INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali.

In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Sezione INFN si impegna ad informare il Dipartimento in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno delle sedi universitarie. Il Dipartimento di Fisica segnalerà entro trenta giorni le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e fornirà l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'Università si impegna ad informare il Direttore della Sezione INFN sui

possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INFN.

Il Direttore della Sezione si impegna ad informare l'Università sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'INFN nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori dell'Università.

#### **ART. 11 bis**

L'INFN non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni dell'INFN né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'INFN.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'INFN; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'INFN per le obbligazioni contratte dall'Università.

#### **ART. 12**

12.1 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 10 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in

tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

#### **ART. 13**

13.1 - Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo delle parti.

#### **ART. 14**

14.1 - In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla

comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo [dpo@infn.it](mailto:dpo@infn.it) e presso l'Università di Trieste contattando [dpo@units.it](mailto:dpo@units.it)

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

#### **ART. 15**

15.1 – Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, o suo delegato, dal Presidente dell'INFN o suo delegato e da un terzo membro nominato di comune accordo. Nel caso non fosse possibile addivenire ad un accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

**ART. 16**

16.1 - La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

16.2 – I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o PEC. Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

**ART. 17**

17.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

L'imposta di bollo è assolta virtualmente con oneri suddivisi in parti uguali. Per l'INFN, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0068616 del 19/07/2018.

Per l'Università, in virtù autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481/1993.

**FIRMA\*\***

**FIRMA\*\***

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Università di Trieste

Il Presidente

Il Rettore

Prof. Antonio Zoccoli

Prof. Roberto Di Lenarda

\*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

\*\*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

**Allegato n. 1**

**Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici**

**dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento**

- a) Accesso al Servizio di Officina e Progettazione Meccanica
- b) Strumentazione elettronica
- c) Attrezzature di Calcolo e Reti
- d) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN
- e) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali dell'INFN
- f) Fotocopiatrice e stampante multifunzione

**Allegato n. 2**

**Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, arredi ed impianti**

**del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN**

- a) Macchine utensili in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica
- c) Arredi dei locali
- d) Servizio di teleconferenze
- e) Armadio schermato per custodia sorgenti radioattive

**Allegato n. 3**

**Locali del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN**

- a) Direzione (st. 106)
- b) Servizio di Direzione (st. 104 e 108)
- c) Laboratorio di Radioprotezione (st. 111)
- d) Laboratori di Ricerca (st. 226, 225, 224)
- e) Sala macchine calcolo (st. T32)

f) Laboratorio Progettazione e Officina Meccanica (st. S06, S07, S08, S09, S10, S11)

g) Magazzini (st. S04, C07, C08, C09)

h) Archivio (st. C14)

i) Studi per 6 ricercatori (vengono definiti secondo le esigenze e le collaborazioni in essere; attualmente vengono utilizzate le st. 107, 120 e 211 presso via Valerio e le st. 33 e 56 presso Miramare).

#### **Allegato n. 4**

#### **Locali dei Laboratori dell'INFN presso l'Area di ricerca messi a disposizione del Dipartimento di Fisica**

a) accesso ed utilizzo dei Laboratori da parte del personale del Dipartimento

b) studi per ricercatori, assegnisti e dottorandi

#### **Allegato n. 5**

#### **Servizi del Dipartimento di Fisica messi a disposizione dell'INFN**

a) Biblioteca

b) Pulizia locali

c) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento del Dipartimento)

#### **Allegato n. 6**

#### **Utenze del Dipartimento messe a disposizione dell'INFN**

a) Energia elettrica

b) Riscaldamento e condizionamento

c) Acqua e gas

d) Impianti telefonici